

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Contemporaneamente all’azione di riduzione dei KO, nel 2015 Telecom Italia ha avviato un progetto di riorganizzazione dei processi di fornitura dei servizi di accesso, con l’obiettivo di ottenere un miglioramento strutturalmente stabile delle prestazioni dei sistemi di fornitura, che prevede una riforma dell’attuale modello di *equivalence*. Tali modifiche appaiono potenzialmente idonee a incidere strutturalmente sulle condizioni organizzative e operative delle attività di *provisioning* che hanno condotto all’accertamento dell’infrazione *ex art. 102 TFUE* a esito del procedimento n. A428. Allorché il nuovo modello di *equivalence* sarà a regime, gli ordinativi di lavoro per l’attivazione di servizi di accesso inoltrati dagli operatori alternativi dotati di una infrastruttura di rete proprietaria, seguiranno la medesima catena di lavorazione che utilizzeranno le divisioni commerciali di Telecom Italia per i propri ordinativi. A seconda della tipologia di servizio, gli ordinativi di lavoro degli operatori alternativi saranno trattati in regime di *full equivalence* o di *equivalence*.

La *full equivalence* consiste in un modello di parità di trattamento che recepisce i principi dell’*Equivalence of Input*<sup>70</sup>. Le divisioni commerciali di Telecom Italia, infatti, al pari di un operatore concorrente che disponga di una rete proprietaria almeno fino alla centrale, acquisteranno all’ingrosso l’ULL (e lo SLU), così come i servizi di accesso in fibra ottica FTTB/H. Questi ultimi potranno diventare i servizi di accesso di maggiore rilievo concorrenziale quando saranno realizzate le reti in fibra ottica fino agli edifici (FTTB) oppure fino a casa (FTTH). La restante parte degli operatori alternativi (rappresentanti circa il 14% del mercato), che non dispone di reti di proprietà fino alla centrale e acquista da Telecom Italia servizi di accesso virtuali (es. *bitstream*), sarà servita in regime di *equivalence+*, beneficiando in ogni caso dell’uniformazione dei processi di fornitura esterni e interni. Infatti, ancorché Telecom Italia *retail* non acquisterà tali servizi, gli ordinativi di lavoro degli operatori non infrastrutturati saranno processati tramite la medesima catena di lavorazione individuata per i servizi in *full equivalence* e che utilizzerà anche Telecom Italia *retail* per l’inoltro dei propri ordinativi. Il nuovo modello di *equivalence* potrebbe risultare idoneo a garantire un accresciuto livello di parità di trattamento nella fornitura di servizi di accesso, consentendo di promuovere una competizione più intensa anche nei mercati dei servizi al dettaglio offerti alla clientela finale.

Le attività di preparazione del passaggio al nuovo modello di *equivalence* non sono ancora state completate; è prevista la sua entrata a regime entro la fine del 2017. L’Autorità continuerà a vigilare sulle condotte

<sup>70</sup> Secondo il *Body of European Regulators For Electronic Communications* (Berec), l’*Equivalence of Input* si definisce come “the downstream access product retailed by the incumbent consumes exactly the same physical upstream inputs as the downstream product supplied by competitors, e.g. same tie-cables, same electronic equipment, same space exchange etc. The product development process is therefore exactly equivalent as their provision in terms of functionality and price.” BEREC Guidance on functional separation under Articles 13a and 13b of the revised Access Directive and national experiences, febbraio 2011.

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

di Telecom Italia nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso, anche allo scopo di verificare gli effetti sui livelli di *performance* dei sistemi derivanti dall'introduzione del nuovo modello di *equivalence*.

*Le concentrazioni**I procedimenti più rilevanti conclusi nell'anno 2016**ARNOLDO MONDADORI EDITORE / RCS LIBRI*

Nel marzo 2016, l'Autorità ha autorizzato, subordinatamente al rispetto di talune condizioni, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisizione da parte della società Arnoldo Mondadori Editore del 99,99% del capitale sociale di RCS Libri. Per effetto dell'operazione, Mondadori avrebbe acquisito il controllo esclusivo di RCS libri e delle sue controllate, tra le quali Librerie Rizzoli.

L'Autorità ha ritenuto che l'operazione interessasse una pluralità di mercati che coprono l'intera filiera dell'editoria di libri, in particolare: i mercati dell'acquisizione di diritti di autore di opere italiane e straniere di narrativa e saggistica, i mercati dell'editoria di narrativa e saggistica, il mercato dell'editoria di libri per ragazzi, il mercato dell'editoria di fumetti, il mercato dell'editoria di e-book, il mercato della distribuzione di e-book alle piattaforme di vendita, il mercato della distribuzione di libri di "varia" alla GDO; il mercato della vendita di libri di "varia"; il mercato della vendita *online* di prodotti editoriali, oltre a numerosi altri mercati specifici (editoria scolastica, di libri d'arte, di libri accademici e professionali, ecc.). Dal punto di vista geografico, tutti i mercati considerati sono stati ritenuti aventi dimensione nazionale.

Nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha, in primo luogo, rilevato che diversi elementi inducevano a ritenere che Mondadori e RCS Libri fossero i principali sostituti reciproci. In particolare, con riferimento ai mercati dell'acquisizione dei diritti d'autore, dette società erano state fino a quel momento impegnate in un vivace confronto competitivo al fine di "accaparrarsi" i diritti di pubblicazione delle opere sia italiane che straniere con la conseguenza di elevare i livelli degli anticipi riconosciuti agli editori. Inoltre, i marchi riferibili ai gruppi Mondadori e RCS Libri erano sempre stati considerati in via prioritaria dagli agenti letterari al fine di collocare le opere degli autori rappresentati. Infine, Mondadori e RCS Libri erano considerate entrambe dotate di una forza promozionale e distributiva di rilievo, la quale risulta rafforzata dall'appartenenza a gruppi multimediali.

Con riferimento ai mercati dell'editoria, Mondadori e RCS Libri si erano da tempo contraddistinte nel panorama italiano per l'ampiezza dei cataloghi posseduti e per il pregio storico-culturale degli stessi, collocandosi nelle classifiche con il maggior numero di *best seller* (Top 100) in conseguenza sia

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

della capacità di acquisire i diritti d'autore sia di promuovere e distribuire i propri libri, oltre a contendersi gli spazi di visibilità nelle librerie attraverso una differenziazione delle offerte economiche e contrattuali. Un altro elemento caratterizzante delle due società coinvolte valutato dall'Autorità era che le stesse erano le sole a far parte di gruppi attivi in diversi media, appartenendo RCS Libri al gruppo che edita "Il Corriere della Sera", e Mondadori al Gruppo Fininvest, attivo sui canali televisivi e radiofonici.

Nel corso dell'istruttoria l'Autorità ha accertato che l'operazione di concentrazione avrebbe portato alla costituzione o al rafforzamento di una posizione dominante di Mondadori nei mercati dell'acquisizione dei diritti d'autore e nei mercati dell'editoria di libri di narrativa e saggistica, di libri per ragazzi e di e-book.

In particolare, nei mercati dell'acquisizione dei diritti sulle opere di narrativa e saggistica, è risultato che Mondadori e RCS Libri sarebbero state in grado di aggiudicarsi insieme un numero di diritti superiore a quello complessivamente riferibile ai principali concorrenti, sia per opere italiane che per quelle straniere; a seguito dell'operazione, Mondadori sarebbe così giunta a detenere una quota di mercato suscettibile di determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sui mercati dell'acquisizione dei diritti d'autore di opere di narrativa e saggistica italiane e straniere.

Anche nel campo dell'editoria di narrativa e saggistica, le quote di mercato che Mondadori sarebbe venuta a detenere risultavano compatibili con una posizione dominante.

L'Autorità ha altresì considerato che la posizione di preminenza nella quale Mondadori si sarebbe venuta a trovare a seguito dell'operazione risultava rafforzata da una serie di caratteristiche idonee ad aumentare la distanza dei concorrenti. In primo luogo, Mondadori possedeva un catalogo tascabile ampio e pregiato nel quale si trovava all'incirca la metà delle opere letterarie sulle quali si formano i ragazzi nelle scuole superiori e all'università. Analogamente, la rete di vendita con insegna Mondadori, per estensione e per caratteristiche organizzative, costituiva uno strumento in grado di rafforzare la visibilità dei libri Mondadori, alimentandone in tal modo il successo: il *network* Mondadori risultava essere il più esteso tra le librerie di catena per numero di punti vendita e per diffusione sul territorio nazionale.

Per tali ragioni, il potere di mercato conseguito da Mondadori a seguito dell'operazione sarebbe stato difficilmente arginabile dagli eventuali concorrenti, tenuto conto che l'integrazione verticale dei principali gruppi editoriali nelle fasi di promozione, distribuzione e vendita costituiva un'importante barriera alla crescita degli editori non integrati.

Con riguardo agli effetti dell'operazione, l'Autorità ha considerato che

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

sui mercati dell'acquisizione dei diritti d'autore per le opere di narrativa e saggistica italiane e straniere, la posizione dominante di Mondadori a seguito dell'acquisizione di RCS Libri sarebbe stata in grado di determinare una riduzione del potere negoziale degli agenti e degli autori come conseguenza del venire meno del principale concorrente di Mondadori (concorrenza *interbrand*) e del probabile affievolimento delle dinamiche competitive tra le numerose case editrici riunite sotto il controllo di Mondadori (concorrenza *intrabrand*). Tale effetto non è apparso suscettibile di essere controbilanciato dagli altri gruppi editoriali verticalmente integrati né, dai restanti editori, in quanto nessun operatore possedeva la massa critica e la forza promozionale e distributiva di Mondadori. L'Autorità ha altresì considerato che la dimensione di Mondadori così acquisita fosse suscettibile di influire sulla capacità degli editori concorrenti di aggiudicarsi i diritti di edizione di loro interesse in quanto Mondadori avrebbe rappresentato la prima scelta di qualunque autore.

Con riguardo ai rapporti con le librerie, la dimensione dell'offerta di Mondadori e il fatto che questa avrebbe compreso oltre il 50% dei Top 100 *best seller* avrebbe reso imprescindibile per qualunque libreria avere i libri Mondadori. A ciò andava aggiunto che l'acquisto di RCS avrebbe comportato l'eliminazione di un concorrente che aveva praticato una politica di favore nei confronti di alcune librerie indipendenti (formule di pagamento volte a ridurre l'esposizione finanziaria di queste ultime) e di catena (condizioni economiche e investimenti commerciali). Di conseguenza, Mondadori sarebbe stata in grado di imporre una modifica delle condizioni contrattuali in senso ad essa più favorevole, con il conseguente rischio, per le librerie indipendenti, di un peggioramento delle condizioni applicate in termini di sconti, tempi di pagamento e tempi di riaccrédito dei resi; per le librerie di catena, di una revisione al ribasso delle condizioni economiche e degli investimenti commerciali.

Con riferimento alla visibilità dei libri dei concorrenti nelle librerie, l'istruttoria ha fatto emergere che l'ampiezza dell'offerta Mondadori si sarebbe tradotta in una riduzione degli spazi disponibili per gli altri editori. Effetti di riduzione della visibilità dei libri degli editori concorrenti potevano altresì discendere dalla concomitanza della posizione di dominanza di Mondadori sui mercati dell'editoria di libri di narrativa e saggistica e di libri per ragazzi e dalla forte presenza della medesima Mondadori nel mercato della vendita di libri "varia" e in quello della distribuzione di libri di "varia" alla GDO.

Per quanto riguarda, infine, il mercato dell'editoria e degli *e-book*, l'ampiezza del catalogo di cui Mondadori sarebbe venuta a disporre era suscettibile di indurre gli *e-retailer* a concedere maggiori spazi e promozioni all'operatore dominante, riducendo la visibilità degli editori concorrenti

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

analogamente a quanto emerso in relazione ai mercati dell'editoria di libri di narrativa e saggistica e di libri per ragazzi.

Sulla base degli elementi acquisiti, l'Autorità ha ritenuto, pertanto, che l'acquisizione di RCS Libri da parte di Mondadori, così come prospettata, avrebbe portato alla costituzione e al rafforzamento di una posizione dominante in capo a Mondadori nei mercati dell'acquisizione dei diritti d'autore relativi a opere di narrativa e saggistica italiane e straniere e nei mercati dell'editoria di libri di narrativa e saggistica, di libri per ragazzi e di *e-book*, con effetti pregiudizievoli per la concorrenza che avrebbero riguardato sia gli editori concorrenti di Mondadori che le controparti contrattuali di quest'ultima lungo la filiera dell'editoria (autori, librerie, *e-retailer*, distributori che forniscono la GDO).

Alla luce di ciò, Mondadori ha proposto una serie di misure suscettibili di eliminare gli elementi distorsivi della concorrenza emersi nel corso dell'istruttoria.

In particolare, con riguardo ai mercati dell'acquisizione dei diritti d'autore di opere di narrativa e saggistica italiane e straniere, Mondadori si è impegnata a rinunciare, previa accettazione degli autori, al diritto di opzione sulle opere future, al diritto di preferenza per il rinnovo del contratto di edizione e al diritto di prelazione per le opere in raccolta, ad esclusione delle pubblicazioni edite dalle case editrici Marsilio, Sonzogno e Bompiani. Con riferimento al mercato dell'editoria di narrativa e saggistica, Mondadori ha proposto l'adozione di due rimedi, il primo consistente nella vendita della partecipazione azionaria detenuta da RCS Libri in Marsilio, società proprietaria altresì del marchio Sonzogno, e il secondo nella cessione della casa editrice Bompiani, previa individuazione del relativo ramo d'azienda.

In relazione ai mercati dell'editoria di *e-book* e della vendita *online* di prodotti editoriali, la società si è impegnata a mettere a disposizione il proprio intero catalogo di *e-book* in tutte le piattaforme nazionali e internazionali che ne facessero richiesta a condizione eque, trasparenti, non discriminatorie e orientate ai costi. Nel campo della grande distribuzione Mondadori ha proposto di mettere a disposizione l'intero catalogo risultante *post* concentrazione, agli operatori già attivi sul mercato, ai grossisti e agli altri operatori che intendano entrarvi; nel rapporto con le librerie, indipendenti e di catena, a non peggiorare le condizioni contrattuali applicate.

Infine, Mondadori ha proposto di ridurre la propria presenza all'interno dei punti vendita della propria catena ubicati nei comuni nei quali non era presente nessun altro punto vendita appartenente alle catene Feltrinelli, Giunti e Ubik (oltre a quello a marchio Mondadori), garantendo così la presenza di un numero di titoli editi dalla concorrenza pari ad almeno il 40%

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

dei titoli esposti con una garanzia di copertura di almeno 15 giorni per i generi della narrativa e saggistica, sia in formato *hard cover* che tascabile, e per il genere ragazzi. Inoltre, si è impegnata a garantire un finanziamento a favore dell'organizzazione della Fiera “Più Libri Più Liberi” per uno *stand* espositivo gratuito per le nuove realtà editoriali e, sempre a fini di diffusione della cultura libraria, ad effettuare una donazione di libri a istituti scolastici, biblioteche pubbliche, carceri minorili e ospedali individuati sull'intero territorio nazionale, nonché a continuare la propria partecipazione attiva all'interno del progetto “*In libreria con la classe*” che prevede attività e laboratori per bambini e ragazzi all'interno delle librerie.

L'Autorità ha ritenuto che le misure proposte da Mondadori fossero nel complesso idonee ad eliminare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza emersi nel corso dell'istruttoria e che le stesse fossero, inoltre, proporzionate rispetto a tale scopo, non potendosi nel caso di specie individuare un set di misure - ugualmente idonee ad evitare il prodursi di un pregiudizio alla concorrenza - che impongano a Mondadori un sacrificio minore in termini di dismissioni e che incidano in maniera meno significativa sulle attività della stessa Mondadori.

In considerazione di ciò, l'Autorità ha autorizzato l'operazione di concentrazione subordinatamente al rispetto delle condizioni prescritte alla società Arnoldo Mondadori S.p.A.

**RETI TELEVISIVE ITALIANE/GRUPPO FINELCO**

Nell'aprile 2016, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio, autorizzando, subordinatamente al rispetto di talune condizioni, l'operazione di concentrazione consistente nell'acquisto da parte del gruppo Fininvest, per il mezzo di R.T.I. - Reti Telegvisive Italiane S.p.A. - del gruppo Finelco, soggetto operante in diversi settori dell'editoria (radiofonica, televisiva, *online*) e, in particolare, nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico in ambito nazionale. Il gruppo Fininvest è attivo nel medesimo mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico in ambito nazionale attraverso la concessionaria Mediamond, che raccoglie la pubblicità sia per le emittenti radiofoniche del gruppo che per altre emittenti radiofoniche nazionali e locali (Radio Italia, Radio Kiss Kiss, Radio Subasio, Radio Norba).

In particolare, l'operazione di concentrazione ha riguardato l'acquisto delle azioni di Finelco detenute da RCS MediaGroup S.p.A. (“RCS”) da parte di Unibas Sgps Lda (“Unibas”) che, in qualità di socio di Finelco con il 32,53% delle azioni, ha esercitato il diritto di prelazione sulle azioni detenute da RCS. Successivamente, il gruppo Fininvest, per il tramite di RTI, avrebbe acquistato il controllo indiretto di Finelco, mediante: i) la partecipazione all'aumento del capitale della società RB1 S.p.A. con sottoscrizione di azioni ordinarie (19% del capitale sociale) e di azioni senza diritto di voto

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

convertibili (50% del capitale sociale) e ii) la successiva conversione delle suddette azioni in ordinarie. Ad esito della conversione, RTI avrebbe detenuto il 69% di RB1 S.p.A., che al momento dell'operazione deteneva il controllo di Finelco per il tramite della società Unibas Sgps Lda. Pertanto, al termine dell'operazione, R.T.I. avrebbe detenuto il controllo esclusivo di Finelco.

L'Autorità ha considerato che l'operazione in esame interessava una pluralità di mercati nei settori televisivo, radiofonico e di Internet, in cui Fininvest e Finelco operavano. In particolare, sono stati individuati come mercati rilevanti interessati dall'operazione: il mercato della televisione gratuita e il connesso mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo; il mercato delle infrastrutture per la radiodiffusione sonora; il mercato della trasmissione via etere del segnale radiofonico; il mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico; il mercato della raccolta pubblicitaria *online*.

Tra questi mercati, quello nel quale l'operazione comunicata è risultata idonea a sollevare criticità concorrenziali è stato quello della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico in ambito nazionale. Tale mercato è definito, dal punto di vista merceologico, come la vendita agli inserzionisti di spazi pubblicitari su emittenti radiofoniche. Si tratta di un tipico esempio di mercato a due versanti, tramite il quale gli inserzionisti pubblicitari raggiungono gli utenti-ascoltatori radiofonici. Dal punto di vista geografico, tale mercato ha dimensione nazionale, in considerazione del regime normativo, delle barriere linguistiche, nonché di diversi fattori culturali. È possibile tuttavia distinguere anche un ambito locale rispetto a quello nazionale, in virtù dell'art. 38, comma 10 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*), secondo il quale la pubblicità locale è riservata alle emittenti operanti in ambito locale, le quali operano in parte anche nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico in ambito nazionale. Nel mercato in esame, gli editori radiofonici si affidano alle concessionarie per effettuare la raccolta sulla base di due diversi modelli di *business*: nel primo di questi, le emittenti radiofoniche si affidano alle concessionarie interne al gruppo, con una logica di tipo *captive*: questo modello riguarda gli editori radiofonici nazionali più grandi o facenti parte di gruppi societari operanti in diversi settori *media*. Nella seconda tipologia di modello, riscontrabile nel caso di editori radiofonici nazionali di più modesta dimensione e di emittenti locali, gli editori radiofonici affidano la raccolta a soggetti terzi.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha accertato che l'operazione di concentrazione risultava idonea a costituire una posizione dominante tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico, in ambito nazionale, sia in ragione della sovrapposizione di tipo

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

orizzontale tra il gruppo Finelco e il gruppo Fininvest sia per gli effetti conglomerali dell'operazione, collegati alla posizione detenuta dal gruppo Fininvest nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo.

In particolare, l'Autorità ha considerato che le Parti detenevano una quota di mercato in valore congiunta pari al 35-40% nel 2014, mentre il secondo operatore nel mercato, il gruppo l'Espresso, disponeva di una quota pari al 15-20%. Secondo i consolidati orientamenti in materia di valutazione delle operazioni di concentrazione, anche nel caso di quote di mercato congiunte inferiori al 50% o inferiori al 40% si può giungere alla creazione o al rafforzamento di una posizione dominante. Nel caso di specie, ad esito dell'operazione, il gruppo Fininvest avrebbe acquisito una quota di mercato rilevante pari a circa il doppio rispetto al secondo operatore di mercato.

In secondo luogo, l'Autorità ha considerato che l'operazione di concentrazione avrebbe accentratato un insieme elevato di editori controllati o gestiti per via contrattuale (costituenti il c.d. Sistema radio Mediamond), dotato di un livello di copertura e di una varietà di segmenti non paragonabili ad alcun altro concorrente. Su un totale di 17 emittenti, infatti, il gruppo Fininvest avrebbe gestito la raccolta pubblicitaria di sei emittenti radiofoniche nazionali a cui si aggiungeva il titolo autorizzativo per la trasmissione di Radio Orbital, il quale poteva essere in futuro equiparato a quello di una concessione radiofonica nazionale, costituendo un *asset* utilizzabile in futuro per la raccolta pubblicitaria. A tali emittenti radiofoniche nazionali, si aggiungevano due emittenti radiofoniche locali di notevole estensione (*super-areali*) con un numero di ascolti equiparabile a emittenti radiofoniche nazionali. L'Autorità ha prestato altresì rilievo alla circostanza che il gruppo Fininvest aveva pianificato una nuova strategia commerciale per il "Sistema radio Mediamond" volta alla creazione di un polo di radio con coperture della popolazione non raggiungibili da nessun altro operatore, anche considerando ciascun *target* rilevante, e che la nuova entità avrebbe raggiunto un posizionamento tale da garantirle una sostanziale superiorità sul mercato, consentendole comportamenti non condizionati da alcuna pressione concorrenziale.

In terzo luogo, l'Autorità ha accertato che il gruppo Fininvest sarebbe stato in grado di sfruttare la sua posizione di dominanza sul mercato pubblicitario televisivo come leva di posizionamento sul mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico: ciò in considerazione del fatto che le logiche di pianificazione pubblicitaria sono volte in misura preponderante all'utilizzo congiunto di diversi *media*. Nello specifico, il mezzo radiofonico mostra delle caratteristiche tali da permettere una efficace associazione con il mezzo televisivo. Inoltre, i meccanismi incentivanti previsti nei contratti tra concessionarie e centri *media*, i quali pianificano la pubblicità per conto dei clienti inserzionisti e ricevono al

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

contempo dei premi a consuntivo da parte delle concessionarie pubblicitarie, avrebbero favorito l'implementazione di strategie preclusive di natura conglomerale. In questo senso, la concentrazione in esame avrebbe potuto determinare effetti di preclusione dei concorrenti nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico in ambito nazionale come risultato di un siffatto effetto di leva.

In virtù di tali considerazioni, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione, nei termini in cui era stata comunicata, risultava idonea a costituire una posizione dominante con effetti distorsivi della concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico in ambito nazionale.

Per tale ragione, l'Autorità ha autorizzato l'operazione a condizione che R.T.I. e la sua controllante Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A. (Gruppo Fininvest) dessero piena ed effettiva esecuzione alle seguenti misure: i) cessazione del rapporto di concessione pubblicitaria con Radio Italia S.p.A. e con Radio Kiss Kiss S.p.A., mediante il divieto di rinnovo alla scadenza del termine, oltre all'impegno di non concluderne uno nuovo avente i medesimi oggetti con le medesime società; ii) separazione societaria delle concessionarie di pubblicità del Gruppo Fininvest, con conseguente distinzione tra la raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico, la raccolta pubblicitaria su mezzo televisivo in modalità *free* e in modalità *pay* da parte del Gruppo, e inoltre conclusione separata dei contratti per la raccolta pubblicitaria a mezzo radiofonico da parte della società Mediamond e dei centri *media* rispetto ai contratti con il medesimo oggetto conclusi dalle altre concessionarie appartenenti al Gruppo Fininvest, iii) astensione dall'acquisizione di emittenti radiofoniche nazionali fino al 31 dicembre 2020 (per il Gruppo Fininvest) e dalla stipulazione (per Mediamond e/o altre società del Gruppo Fininvest) di contratti per la gestione della raccolta pubblicitaria su mezzo radiofonico, sia in via esclusiva che in via non esclusiva, con emittenti radiofoniche nazionali diverse da quelle per le quali Mediamond gestisce la raccolta pubblicitaria, per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

105

## A2A-LINEA GROUP HOLDING

Nel luglio 2016, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio ai sensi dell'art. 6, comma 2, della l. 287/1990, autorizzando, subordinatamente al rispetto di talune misure correttive, l'operazione di concentrazione tra le società A2A S.p.A. (A2A) e Linea Group Holding S.p.A. (LGH).

L'Autorità ha ritenuto che i mercati rilevanti dove l'operazione sarebbe stata suscettibile di creare una posizione dominante in capo all'entità *post merger* fossero quelli della futura gara per l'aggiudicazione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'ATEM di Brescia 3, e quello del mercato lombardo del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati.

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

Sul primo mercato, nel provvedimento di avvio dell'istruttoria si paventava un rafforzamento nel mercato definito dalla gara da parte di A2A quale gestore uscente, in quanto l'acquisizione di LGH avrebbe potuto da un lato impedire la partecipazione alla gara stessa da parte di LGH, da solo o in ATI con soggetti terzi, dall'altro in quanto la concentrazione avrebbe potuto rafforzare la posizione di A2A in termini di concessioni detenute nell'ATEM, riducendo l'investimento finanziario richiesto a detto operatore per partecipare alla gara, e scoraggiando ulteriormente la partecipazione di soggetti terzi eventualmente interessati.

Al termine dell'analisi istruttoria, anche sulla base del *market test* sviluppato presso gli operatori potenzialmente interessati alla gara dell'ATEM di Brescia 3, non si è tuttavia riscontrato il paventato effetto di rafforzamento della posizione già detenuta da A2A nel mercato della gara. Ciò in quanto in relazione al primo possibile effetto restrittivo, documentazione in atti ha comprovato che LGH, già prima dell'operazione, non aveva intenzione di partecipare alla gara in questione, né da solo né in ATI con altri operatori. In relazione al secondo effetto, non è risultato finanziariamente significativo, in ragione della già importante presenza di A2A sul territorio interessato in termini di PDR, l'effetto derivante dall'incremento di questi ultimi a seguito dell'acquisizione di quelli della rete di LGH. In altri termini, la concentrazione non appare aver prodotto alcun effetto restrittivo specifico sulla partecipazione alla gara.

Nell'ambito della filiera della raccolta e gestione dei rifiuti urbani indifferenziati, l'operazione in oggetto, in virtù del perimetro di attività delle parti, interessava in particolare le attività di trattamento dei rifiuti "tal quali" ad opera degli impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e degli impianti di incenerimento con recupero energetico (Termovalorizzatori, TMV).

Dal punto di vista geografico, anche in base all'analisi del quadro regolamentare applicabile in Lombardia al trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati, oltre che di quella dei costi di trasporto di questi ultimi, l'istruttoria ha accertato che la dimensione del mercato rilevante era da considerarsi regionale e coincidente con il territorio lombardo. Infatti, come confermato anche dai dati forniti dalla Regione Lombardia, in base ai quali quasi il 100% dei rifiuti urbani indifferenziati lombardi avviato a trattamento era stato destinato a impianti siti all'interno della regione, non si assisteva a rilevanti flussi extraregionali di rifiuti in entrata e in uscita dalla Regione. Tale situazione di fatto derivava sia dall'applicazione del principio di priorità di trattamento infra regionale, sia dal contributo di 20 euro a tonnellata nel caso i rifiuti fossero avviati a trattamento fuori Regione; pur in presenza di un certo grado di sovraccapacità nel mercato lombardo, e di prezzi di conferimento generalmente più bassi nella macroarea nord rispetto al resto

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

dell'Italia, la quantità di rifiuti urbani indifferenziati accolti in Lombardia da altre Regioni era solo leggermente più significativa di quella pressoché inesistente dei rifiuti in uscita, pari a circa 9.400 tonnellate<sup>71</sup>.

Nel mercato del prodotto e geografico rilevante così individuato, l'attività istruttoria ha consentito di accertare che A2A e LGH, che già rappresentavano *pre merger* i principali detentori di impianti di TMV e TMB, avrebbero detenuto complessivamente - inclusa la quota di mercato c.d. *captive*, ovvero di rifiuti da sottoporre a trattamento derivanti da contratti di raccolta di lunga durata con gli enti locali - circa il 68% della capacità complessiva di trattamento dei rifiuti nel mercato lombardo, con un effetto di rafforzamento della posizione dominante già detenuta da A2A niente affatto trascurabile, grazie all'acquisizione della quota del 10% detenuta da LGH.

I risultati del *market test* hanno posto in evidenza numerosi effetti restrittivi della concorrenza derivanti dall'operazione, sia di carattere orizzontale che verticale.

Sotto il profilo orizzontale, l'operazione avrebbe reso *captive*, e quindi non contendibili da terzi, anche gli affidamenti diretti per la raccolta detenuti dall'impresa acquisita, con ciò ampliando la posizione di vantaggio concorrenziale che le due società possedevano in quanto imprese integrate verticalmente a monte nella raccolta, poiché l'accesso agevolato agli *input* offriva all'entità *post merger* certezze sulla possibilità di rientro degli investimenti nell'attività di trattamento e recupero energetico.

In ultima analisi, l'operazione poneva l'entità *post merger* nella posizione di poter incrementare le tariffe di conferimento agli impianti di trattamento detenuti senza alcun vincolo concorrenziale, in un contesto in cui la Regione Lombardia aveva da tempo abbandonato qualsiasi tipo di regolazione tariffaria, e il quadro nazionale non offriva ancora certezze in merito ai modi e alla tempistica dell'attività in tal senso da parte dell'AEEGSI.

Per quanto riguarda gli effetti negativi verticali, l'Autorità ha rilevato l'esistenza di criticità concorrenziali anche nel mercato, situato a monte, della raccolta dei rifiuti, che necessitava della disponibilità di utilizzare gli impianti presso cui venivano conferiti i rifiuti. Sia la società A2A che LGH, in quanto soggetti verticalmente integrati e titolari degli impianti per lo smaltimento, avrebbero potuto partecipare alle gare per la gestione integrata utilizzando le proprie infrastrutture, a differenza dei soggetti non verticalmente integrati che avrebbero dovuto rivolgersi ad impianti di terzi, cioè agli unici impianti esistenti e di proprietà di A2A e di LGH. Ciò avrebbe

107

<sup>71</sup> In base ai documenti istruttori, e in particolare a documentazione interna a LGH, è stato altresì possibile confutare la tesi delle Parti, che la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 6, comma 1, lettera a, legge regionale 30 dicembre 2014, n. 35 (*Disposizioni per l'attuazione della programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34*) avrebbe condotto in futuro a un aumento di tali quantità.

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

comportato una riduzione della competitività dei soggetti terzi in sede di gara per l'aggiudicazione del servizio di smaltimento.

Sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, l'Autorità ha ritenuto che l'operazione notificata fosse suscettibile di essere autorizzata ma solo in presenza di misure idonee a sterilizzare gli effetti restrittivi sopra evidenziati.

A tal riguardo, A2A ha presentato una serie di misure, strutturali e parastrutturali. In particolare, con riguardo alle misure strutturali, A2A si è impegnata a cedere a un operatore terzo indipendente l'impianto TMB di Montanaso Lombardo di proprietà della società controllata Bellinsolina, con una capacità autorizzata pari a circa 75mila tonnellate, mediante una procedura di gara basata sul meccanismo dell'asta a rialzo, prevedendo in caso di mancanza di offerte o in caso di esito negativo dell'aggiudicazione stessa, la scelta del soggetto terzo da parte di A2A sulla base di trattative private da concludersi nel termine di 6 mesi. A2A si è poi impegnata, una volta operata la cessione, a ritirare per 5 anni sui propri impianti di termovalorizzazione dei rifiuti situati nelle province limitrofe l'intero *output* dell'impianto proveniente dal trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati della regione Lombardia, riconoscendo una tariffa agevolata per la predetta attività di termovalorizzazione.

Con una misura “parastrutturale”, A2A si è poi impegnata a mettere a disposizione di terzi, mediante contratti di *tolling*, per 5 anni, una capacità autorizzata di trattamento complessiva, per rifiuti provenienti esclusivamente dalla Regione, pari a 125mila tonnellate annue presso i propri impianti di termovalorizzazione e di trattamento biologico dei rifiuti di Pavia, Milano ed eventualmente di Brescia, a condizioni economiche agevolate. Anche detta capacità sarebbe stata aggiudicata ai richiedenti mediante procedura di asta.

Infine, A2A si è obbligata ad alcune misure comportamentali, e in particolare, per sterilizzare i paventati effetti restrittivi di natura verticale, si è impegnata a mettere a disposizione di terzi, in sede di gare per la raccolta e il servizio integrato della regione Lombardia, parte della capacità di trattamento degli impianti ubicati nelle province limitrofe a quelle di raccolta, prevedendo altresì l'applicazione di medesime condizioni economiche ai terzi e alle proprie controllate. Quale ulteriore misura comportamentale, A2A si è impegnata a praticare, presso i suoi impianti TMB di Parona e Corteolona, tariffe di conferimento dei rifiuti urbani indifferenziati provenienti dalla Regione Lombardia pari ai *cap massimi* provinciali del 2015, fino all'adozione dei previsti nuovi provvedimenti tariffari ad opera di AEEGSI.

L'Autorità ha ritenuto che le misure proposte da A2A fossero nel complesso idonee ad eliminare gli effetti pregiudizievoli della concorrenza

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

emersi nel corso dell'istruttoria; essendo le misure strutturali e parastrutturali in grado di compensare l'effetto incrementale derivante dall'operazione. Infatti, la cessione dell'impianto di Montanaso Lombardo e l'offerta di contratti di *tolling* su altri impianti avrebbe messo a disposizione di terzi una capacità di trattamento pari a circa 200mila tonnellate annue che, anche se non perfettamente equivalente, era quantomeno dello stesso ordine di grandezza di quella acquisita da LGH; peraltro, è stata apprezzata la natura pienamente strutturale della cessione prevista dell'impianto di Montanaso. L'Autorità ha altresì rilevato gli effetti positivi degli impegni della messa a disposizione di capacità sui mercati a monte della gare per la raccolta e gli autoimposti vincoli tariffari.

L'Autorità ha quindi autorizzato l'operazione di concentrazione, subordinatamente al rispetto delle condizioni prescritte, imponendo alla società di presentare, entro termini stabiliti, le relazioni di ottemperanza alle predette condizioni.

*UNICREDIT/CAPITALIA*

Nel luglio 2016, l'Autorità ha concluso un procedimento istruttorio volto alla revoca di alcune delle misure disposte con la delibera del 18 settembre 2007, n. 17283 con cui la stessa aveva autorizzato l'operazione di concentrazione tramite fusione per incorporazione di Capitalia S.p.A. in UniCredito Italiano S.p.A., oggi Unicredit S.p.A..

109

In particolare, con il provvedimento C8660 del 2007 l'Autorità aveva accertato che l'operazione di concentrazione avrebbe prodotto la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante in capo all'entità *post merger* in numerosi mercati provinciali della raccolta bancaria, degli impieghi alle famiglie consumatrici e alle piccole e medie imprese; in due mercati regionali degli impieghi alle imprese e degli impieghi agli enti pubblici; nei mercati provinciali della distribuzione dei fondi comuni di investimento; nei mercati provinciali della distribuzione di gestioni patrimoniali mobiliari e in fondi; nel mercato nazionale della finanza d'impresa; nel mercato nazionale della produzione di prodotti assicurativi ramo vita III; nei mercati provinciali della distribuzione prodotti assicurativi rami vita.

Tali valutazioni si fondavano non solo sulle posizioni che Unicredit/Capitalia sarebbe venuta a detenere nei singoli mercati, ma anche sulla struttura del futuro gruppo e sui legami azionari e personali con Mediobanca e il gruppo Generali, in virtù dei quali questi ultimi avrebbero cessato di essere operatori indipendenti nei mercati dell'assicurazione vita e nel settore dell'*investment banking*.

Alla luce delle risultanze istruttorie, per superare le criticità nei suddetti mercati, l'Autorità aveva autorizzato l'operazione subordinatamente al rispetto di misure specificamente individuate, alcune

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

delle quali già completamente attuate nel corso degli anni, volte a mantenere condizioni concorrenziali nei mercati provinciali e nazionali coinvolti.

Il nuovo procedimento istruttorio ha tratto origine da un'istanza di revoca delle misure ancora in essere, pervenuta da parte di Unicredit nel gennaio 2016, sul presupposto di un mutamento del quadro normativo, fattuale e dei legami tra concorrenti tale da non giustificare più la permanenza delle misure prescritte.

L'istruttoria condotta dall'Autorità ha evidenziato, in primo luogo, come fossero intervenuti importanti cambiamenti nella *governance* di Mediobanca, oggetto di un nuovo Patto di Sindacato integralmente sostitutivo di quello esaminato nel precedente procedimento. In tale contesto Unicredit aveva visto sensibilmente ridurre il suo ruolo negli organi decisori. Inoltre, è stato rilevato che non esistevano più cumuli di incarichi diretti tra i membri degli organi di *governance* di Unicredit rispetto a quelli di Mediobanca (o di Assicurazioni Generali), anche alla luce dell'entrata in vigore dell'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*, c.d. Decreto Salva Italia) in materia di *interlocking directorates*.

Rispetto al 2007 erano, altresì, significativamente modificati anche i legami tra i concorrenti richiamati nel Provvedimento originario. Risultavano, infatti, sciolti i legami tra il Gruppo Generali e il Gruppo Intesa Sanpaolo, anche per effetto dell'intervento dell'Autorità nel caso della concentrazione Intesa/Sanpaolo Imi. Inoltre, sugli ulteriori legami richiamati nel 2007 relativi all'allora gruppo Premafin-Sai Fondiaria/Mediobanca/Generali, l'Autorità ha rilevato che il Gruppo Sai Fondiaria era stato assorbito dal Gruppo Unipol e, pertanto, gli assetti azionari esaminati all'epoca risultavano superati. Per contro, permaneva il controllo di fatto di Mediobanca sul Gruppo Generali.

In relazione ai mercati della produzione assicurativa, l'Autorità ha rilevato che le modalità operative del Gruppo Unicredit non avevano subito cambiamenti significativi, poiché era ancora attivo con le stesse tre *joint venture* venute in rilievo nel 2007: CreditRas Vita S.p.A.; Aviva S.p.A. e CNP Unicredit Vita S.p.A..

Tuttavia, nel mercato ramo vita III, ovvero quello dove erano state ravvivate le maggiori criticità concorrenziali, l'Autorità ha riscontrato, rispetto all'analisi effettuata nel 2007, un significativo cambiamento del posizionamento di Unicredit, in quanto all'epoca dell'esame della concentrazione l'entità *post merger* risultava *leader* di mercato con una quota superiore al 28%, quasi tripla rispetto a quella del secondo operatore. Al momento in cui è stata condotta l'istruttoria, Unicredit non era più il primo operatore e deteneva una quota di mercato del 22%, largamente inferiore a quella del principale concorrente Intesa Sanpaolo (che superava il 30%).

## CAP. II - ATTIVITÀ DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA CONCORRENZA

Nei mercati assicurativi della distribuzione, l'Autorità ha considerato che, con specifico riguardo a Unicredit, erano risultate in calo tutte le quote di mercato nelle province dove la stessa, all'epoca della concentrazione, era primo operatore e, al momento dell'istruttoria, Unicredit risultava al di sotto della soglia di attenzione del 30% in tutte le province italiane.

Infine, in merito alla revoca della misura relativa alle commissioni *bancomat*, l'Autorità ha rilevato che si trattava di una misura di "accompagnamento" all'operazione di fusione Unicredit-Capitalia, che - a distanza di nove anni dalla realizzazione della concentrazione - aveva esaurito la sua funzione e appariva, quindi, suscettibile di revoca.

Alla luce delle analisi compiute, e tenuto conto anche del parere dell'IVASS, l'Autorità ha ritenuto che fossero venuti meno i presupposti per il mantenimento delle misure relative i) al settore assicurativo, ii) al cumulo di incarichi e iii) alle commissioni *bancomat* imposte nel provvedimento C8660 del 2007 e ha, quindi, deliberato la revoca delle misure imposte con il provvedimento 18 settembre 2007, n. 17283, oggetto dell'istanza di Unicredit S.p.A., escluso il divieto di accrescere la quota in Mediobanca (non oggetto peraltro di istanza di revoca).

*ENRICO PREZIOSI - ARTSANA/NEWCO - BIMBO STORE*

Nel luglio 2016, l'Autorità, a seguito di istanza di revisione, ha concluso un procedimento istruttorio modificando le misure disposte con la precedente delibera del 9 luglio 2015 n. 25549 con cui aveva autorizzato l'operazione di concentrazione tra le società Giochi Preziosi S.p.A. (GP), Artsana S.p.A. (Artsana), Bimbo Store S.p.A. (Bimbo Store). L'operazione in esame prevedeva, a seguito dell'acquisizione del controllo esclusivo di Bimbo Store da parte di GP e dell'acquisizione del controllo esclusivo di GP da parte di Enrico Preziosi, la costituzione ad opera di GP e Artsana di una *Newco* in cui venivano conferite le attività *retail* di GP, di Bimbo Store e di Prénatal<sup>72</sup>.

L'Autorità aveva accertato che l'operazione di concentrazione avrebbe creato un'entità di nuova costituzione, controllata congiuntamente da GP e Artsana, dotata di un potere di mercato tale da determinare un impatto significativo sulle dinamiche concorrenziali del mercato della distribuzione al dettaglio di prodotti per l'infanzia attraverso il canale dei *Baby Stores*. Sulla base dei dati acquisiti, era emerso, infatti, che la *Newco* avrebbe aggregato le attività di tre tra i principali operatori del mercato dei *Baby Stores* (Prénatal, Bimbo Store e Toys Center), cui si sarebbe affiancata la catena di punti vendita a marchio Chicco, per un complessivo ammontare di oltre 500 punti vendita. L'operazione avrebbe determinato, dunque, il venir meno di una concorrenza effettiva, comportando l'aggregazione di tre dei soggetti che esercitavano, gli uni nei confronti degli altri, una rilevante

<sup>72</sup> Ciò, previo scorporo delle partecipazioni detenute da Prénatal in Prénatal Moeder en Kind B.V. e della partecipazione detenuta da Artsana in Artsana Rus OOO.

## RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITÀ SVOLTA NEL 2016

pressione concorrenziale. Inoltre, l'operazione avrebbe avuto luogo in un contesto ove, una volta costituita *Newco*, nessun operatore concorrente avrebbe disposto di una rete comparabile in termini di capillarità sul territorio nazionale.

L'Autorità aveva, tuttavia, rilevato che i prodotti per l'infanzia sono distribuiti anche attraverso altri canali di vendita, i quali, benché non sostituibili con i *Baby Stores*, possono comunque esprimere un parziale vincolo concorrenziale e, dunque, esercitare un limitato e indiretto potere disciplinante nei confronti delle Parti. Per questo l'Autorità aveva ritenuto che solo negli ambiti locali, in cui l'operazione avrebbe condotto a quote di mercato delle Parti superiori al 50%, c'era il rischio che si venisse a determinare la costituzione di una posizione di mercato dominante.

Le risultanze istruttorie avevano evidenziato, in particolare, che l'operazione avrebbe condotto alla costituzione di una posizione dominante in capo alle Parti in 16 mercati locali definiti con il metodo delle isocrone. L'Autorità aveva ritenuto, pertanto, che l'operazione fosse suscettibile di essere autorizzata, ma solo in presenza di misure idonee a sterilizzare gli effetti che la stessa era in grado di produrre con riferimento a quelle specifiche aree geografiche sopra dette, in cui la quota congiunta delle Parti superava il 50% del mercato. Nel novero delle misure prescritte, l'Autorità aveva deliberato che le Parti, entro un determinato periodo di tempo, dovevano cedere il controllo di 27 punti vendita e di uno o più punti vendita nell'isocrona de L'Aquila, in modo tale da far scendere la quota di mercato detenuta dalle Parti, anche in tale ambito locale, sotto il 50% (di seguito definiti i "Punti Vendita Individuati"). Tali Punti Vendita Individuati dovevano essere ceduti ad un soggetto indipendente, in grado di essere un concorrente effettivo o potenziale nel mercato, senza che tali acquisizioni comportassero nuovi problemi concorrenziali. A tal fine, l'Autorità aveva stabilito che le Parti erano tenute a fornire informazioni sufficienti sui Punti Vendita Individuati per permettere ai potenziali acquirenti del controllo di valutarne il valore e la presumibile attività commerciale. Le Parti avevano, inoltre, il dovere di preservare l'operatività economica, la commerciabilità e la competitività dei medesimi Punti Vendita conformemente alla buona pratica commerciale, riducendo al minimo possibile i rischi di perdite del loro potenziale competitivo. Per un periodo di due anni dal perfezionamento della cessione, le Parti non potevano sollecitare attivamente il trasferimento presso tali imprese dei futuri dipendenti dei Punti Vendita Individuati e per un ulteriore periodo di 10 anni non potevano riacquisirne il controllo.

Infine, con la decisione di autorizzazione condizionata, l'Autorità aveva stabilito che le Parti dovevano far pervenire all'Autorità, entro sei mesi dalla notifica del provvedimento, una relazione in merito all'esecuzione di tali misure e alle loro modalità di attuazione, impegnandosi altresì a